

## **DL “Liquidità” – principali disposizioni**

### **MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L’INTERVENTO DI SACE SPA (GARANZIA FINO AL 90%)**

**SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020** garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, verso gli istituti di credito per sostenere finanziamenti alle imprese. Gli interventi sono previsti per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di **cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di PMI**. Qui si seguito le

- a. Le garanzie **devono essere rilasciate entro il 31 dicembre 2020**, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. **Riguardano imprese che, al 31 dicembre 2019, non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà** ai sensi della normativa vigente e, in particolare, **alla data del 29 febbraio 2020 le stesse non devono risultare avere esposizioni presso gli istituti eroganti**
- b. L’importo del prestito assistito da garanzia **non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:**
  - 1) **25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
  - 2) **il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019**, come risultanti dall’ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio (ove l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa)
- c. La garanzia, **in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento**, copre il:
  1. **90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**
  2. **80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia**
  3. **70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi**
- d. Le **commissioni annuali dovute dalle imprese** sono le seguenti:
  - 1) **per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;**
  - 2) **per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;**
- e. la garanzia è a **prima richiesta, esplicita, irrevocabile**

- f. **la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito**
- g. **le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia**
- h. l'impresa che beneficia, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, **non deve approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento**
- i. l'impresa che beneficia della garanzia assume **l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**
- j. ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia **l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto**
- k. il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

**Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.**

**E' prevista una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro:**

- a) l'impresa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento gli istituti di credito interessati trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

**L'efficacia delle misure di garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.**